

## **Doping**

### **La decisione**

#### **Illecita assunzione di sostanze stupefacenti - Elemento psicologico - Dolo specifico - Condizioni.**

*Il reato di illecita assunzione di sostanze dopanti di cui all'art. 9, co. 1, Legge n. 376 del 2000 è reato di pura condotta, non richiedendo la legge che l'azione produca anche un effetto esteriore, e di pericolo presunto, ma la cui consumazione richiede il dolo specifico dovendo essere l'assunzione di predetti farmaci finalizzata ad alterare le prestazioni agonistiche.*

TRIBUNALE TORINO, SEZIONE PRIMA PENALE, 6 luglio 2012 - MARRA, E-stensore - Rans, imputato

### **Osservazioni a prima lettura**

1. La sentenza annotata è una delle prime decisioni in tema di violazione della disciplina sull'illegittimo uso di sostanze dopanti.

In proposito, si ricorda che con la legge n. 376 del 2000 il legislatore ha dettato la nuova disciplina in tema di utilizzo di sostanze dopanti a fini di miglioramento delle prestazioni sportive proprie ed altrui, regolamentando così il fenomeno del cosiddetto doping.

Nell'ambito di tale disciplina, sono previste dall'art. 9 del medesimo testo normativo anche sanzioni penali, prevedendosi tre distinte ipotesi criminose:

- in primo luogo è previsto il reato, punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e la multa da €. 2.582,00 ad €. 51.645,00, di chi procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l'utilizzo di sostanze dopanti - la cui definizione è fornita dall'art. 1, co. 2, della stessa legge - o che siano comunque in grado di modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo ovvero, ancorché quelle assunte non siano di per sé sostanze dopanti, siano comunque idonee a modificare l'esito dei controlli, secondo quanto previsto dall'art. 1, co. 3, Legge n. 376 del 2000. Si noti che il reato di doping era già in precedenza sanzionato dal legislatore, con la Legge n. 1099 del 1971 (che del fenomeno comunque forniva una definizione ed una descrizione assolutamente diversa), la quale venne però depenalizzata con la Legge n. 689 del 1981;

- nel comma 2 del medesimo art. 9 citato, è previsto il reato - punito con la medesima sanzione - di chi adotta o si sottopone a pratiche mediche non giustificate dalle condizioni psicofisiche ed al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti;

- infine, nel settimo ed ultimo comma dell'art. 9 è punito assai severamente,

con la reclusione da due a sei anni e la multa da €. 5.164,00 ad €. 77.468,00, chi faccia commercio di farmaci ed altre sostanze farmacologicamente o biologicamente attivi, in luoghi diversi dalle farmacie o da altri siti autorizzati.

2. In dottrina, su tale disciplina e relativamente ai contributi più recenti, cfr. GIARDA, *Art. 9, co. 1, Legge n. 376 del 2000 in materia di doping: norma precettiva o in bianco?*, in *Corr. Mer.*, 2006, 109; ID., *In tema di assunzione di sostanze dopanti nell'attività agonistica sportiva art. 9, co. 1, Legge n. 376 del 2000*, *ivi*, 2011, 189; DE FERRARI, *Doping: applicabilità delle fattispecie penali e rispetto del principio di tassatività*, in *Dir. pen. proc.*, 2007, 216; MADIA, *Il delitto di assunzione di sostanze dopanti: al bivio tra disvalore d'azione e disvalore d'evento*, in *In Cass. Pen.*, 2008, 2573; GUARINIELLO, *Il doping nella giurisprudenza della Corte di cassazione*, in *Foro It.*, 2006, II, 441.

3. Numerosi i profili di incertezza che la normativa presenta.

Sotto il profilo dell'elemento materiale, facendo la norma specifico ed esclusivo riferimento alle "prestazioni agonistiche degli atleti", occorre escludere la rilevanza penale di qualsivoglia condotta conforme a quella descritta dalla disposizione ma relativa ad eventi e competizioni diverse dalle cosiddette "prestazioni agonistiche". Da ciò, la necessità di individuare cosa il legislatore ha voluto indicare con tale espressione, dovendosi lamentare la lacunosità della disposizione: la prestazione agonistica è solo quella sportiva o comprende anche la partecipazione a competizioni a carattere intellettuale (ad esempio, una gara di scacchi)? Occorre che la prestazione sia finalizzata ad una competizione ufficiale, per la cui conclusione è prevista una classifica ufficiale fra i partecipanti? La gara cui la partecipazione si riferisce deve avere premi di significativo valore? La gara deve avere rilevanza nazionale?

Sotto il profilo soggettivo, la norma è invece assolutamente chiara, richiedendosi il dolo specifico, dovendo la condotta essere indirizzata ad ottenere l'alterazione del risultato sportivo o a mascherare e nascondere, in sede di controllo, la pratica vietata.

La norma prevede infine una esimente, quando l'uso delle sostanze predette sia giustificata da condizioni patologiche del soggetto che le assume. In proposito, la legge prevede che, qualora ricorra la circostanza indicata, ovvero l'atleta, causa le sue condizioni di salute, debba sottoporsi a determinate cure, occorre il rispetto di una determinata procedura, descritta dall'art. 1, co. 4, della legge in parola.

A nostro parere - ed a quanto sembra, anche a giudizio dell'estensore della presente decisione -, la mancata osservanza di tale procedura integrerà gli estremi del delitto solo in quanto commessa dolosamente, nell'intento cioè di alterare il risultato sportivo, e mascherando il ricorso alla pratica vietata, pur se tale utilizzo sia dipendente dalle condizioni di salute dell'atleta. In sostanza, non la semplice inosservanza della procedura prevista per l'adozione della cura integrerà il reato, ma o l'assunzione non giustificata da ragioni sanitarie, o l'assunzione, pur conseguente allo stato di salute, che venga intenzionalmente tenuta nascosta agli organi competenti.